

ALLEGATO C4

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

per attività di collaborazione all'interno della S.O.R./S.O.U.P. (Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata Permanente)

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di luglio nella sede della Regione Basilicata in Corso G. Garibaldi 139 Potenza tra i signori:

- DI BELLO Giovanni che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Basilicata Dipartimento Presidenza – Ufficio per la Protezione Civile, con sede in Potenza, Corso Garibaldi 139, codice fiscale e partita IVA 80002950766, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione";
- INNOCENTI Domenico in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato C.VO.L.A.S. (ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI LUCANI ASSISTENZA SOCIALE E PROTEZIONE CIVILE) ODV con sede a Bella in Vico I Ronco Roma 21 C.F96066390764 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Organizzazione";

PREMESSO:

- che il Piano Antincendio Regionale 2024-2026 attribuisce alle Organizzazioni di volontariato, operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali nelle attività di contrasto agli incendi;
- che l'Organizzazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui alla D.G.R. n. 279 del 23/05/2023 con Determinazione n. 232 del 13/06/2013 ed è iscritta al R.U.N.T.S. al n. 123443;
- che la predetta Organizzazione opera effettivamente per la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
- che con D.G.R. n. 613 del 27/6/2024 è stato approvato il P.A.A 2024.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

Oggetto e attività

L'Organizzazione fornisce all'Amministrazione operatori di S.O.R./S.O.U.P., in affiancamento al personale dell'Ufficio per la Protezione Civile e dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;

Art.2

Modalità di espletamento

L'attività, coordinata dal Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile, sarà svolta di norma presso la

sede di Corso Garibaldi, 139 a Potenza – Ufficio per la Protezione Civile. L'attività potrà svolgersi anche in altre sedi o sul territorio, per attività di supporto alla S.O.R./S.O.U.P. quale, ad esempio, il funzionamento delle stazioni fisse e mobili di telerilevamento o delle reti di telecomunicazione;

I compiti degli operatori di Sala saranno effettuati in turni di 12 ore, di norma dalle ore 8,00 alle 20,00, secondo un calendario fissato dall'Ufficio Protezione Civile che sarà tempestivamente comunicato.

L'Amministrazione ha facoltà di disporre una più lunga durata quotidiana dell'attività in relazione alla presenza di situazioni emergenziali in atto.

Art.3

Impegni dell'Organizzazione

I volontari da impiegare con funzioni di operatori di S.O.R./S.O.U.P. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, hanno partecipato allo specifico corso di formazione organizzato dal CSVB d'intesa con la Regione Basilicata ed hanno superato l'esame finale o corso di formazione equivalente certificato. L'Amministrazione si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare altri volontari che, pur non avendo svolto il suddetto corso, abbiano maturato idonea esperienza di S.O.R./S.O.U.P. o che siano in possesso di specifiche competenze.

È facoltà dell'Amministrazione affiancare altri volontari, privi dei requisiti di cui sopra, per lo svolgimento di percorsi formativi finalizzati ad ampliare il numero degli operatori di S.O.R./S.O.U.P.

Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1 l'Organizzazione si avvale di propri soci volontari regolarmente iscritti facenti parte del nucleo operativo, i quali dovranno essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun socio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto e logo dell'Organizzazione. Tutti i volontari impiegati per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1 dovranno indossare l'uniforme in dotazione all'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione istituisce quale Centro Operativo di riferimento la sede di Bella individuando quale coordinatore delle attività di cui all'Art.1 il Sig. INNOCENTI Domenico, i cui riferimenti di contatto verranno comunicati alla S.O.R./S.O.U.P. prima dell'avvio dell'attività.

Qualsiasi variazione va comunicata tempestivamente alla S.O.R./S.O.U.P.

L'Organizzazione dichiara, inoltre, che non ha stipulato, né stipulerà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private riguardanti gli stessi servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4

Compiti e responsabilità dell'Amministrazione

Al fine di consentire le attività previste nella presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione di ciascun operatore dell'Organizzazione, durante il turno in S.O.U.P., le apparecchiature informatiche e radio, nonché i software necessari ai fini dell'espletamento delle attività.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività convenzionata, l'Amministrazione mette a disposizione dell'Organizzazione tutta la documentazione necessaria durante le fasi di ricognizione, monitoraggio non strumentale e sorveglianza.

Pertanto ad ogni volontario viene consegnata:

1. la **Cartografia tematica** dalla quale si evince:
 - la delimitazione dei Contesti Territoriali;
 - i limiti amministrativi comunali;
 - bacini idrici.

Art.5

Assicurazione e responsabilità

I volontari impegnati nelle attività di cui all'art.1, durante ogni fase della loro prestazione, sono coperti da idonea assicurazione che copre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività medesime per il periodo di vigenza della presente convenzione, con onere a carico del contributo regionale di cui al successivo art.6.

Copia delle polizze sono esibite all'atto della stipula della Convenzione.

L'Organizzazione è l'unica responsabile per comportamenti negligenti posti in essere dai suoi associati dai quali derivino danni a cose o persone.

Art.6

Contributo

L'Amministrazione verserà all'Organizzazione C.VO.L.A.S. (ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI LUCANI ASSISTENZA SOCIALE E PROTEZIONE CIVILE) ODV per ogni turno in Sala di 12 ore di ciascun operatore un contributo a titolo di rimborso spese, secondo i parametri indicati nella D.G.R. n. 613 del 27/6/2024 di approvazione del Programma Annuale 2024.

In presenza di situazioni emergenziali in atto che determinino una maggiore durata del turno sarà corrisposto un contributo aggiuntivo, limitatamente alla parte forfettaria, proporzionale alla maggiore durata.

Il contributo sarà corrisposto all' Organizzazione sulla base delle risultanze dei registri di presenza.

Art.7

Durata della convenzione

La durata del rapporto convenzionale è pari al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi 2024, così come decretato dal Presidente della Giunta Regionale e, comunque, a far data della stipula della presente convenzione.

Art 8

Penalità

Le parti (Amministrazione e Organizzazione) espressamente convengono che costituisce inadempimento il non garantire l'espletamento della prestazione nell'ambito dei turni prestabiliti.

Il funzionario di turno in S.O.U.P. che ravvisa l'inadempimento, redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal dirigente dell'Ufficio Protezione Civile e notificato all'Organizzazione.

L'inadempimento ripetuto per più di tre volte è motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art.9

Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

Art. 10

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, la Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono tenute all'osservanza della disciplina in materia di Protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di Protezione dei dati personali ed in particolare all'adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali le predette Organizzazioni dovranno attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato si impegnano e si obbligano ad acquisire dai propri volontari, nel caso in cui i dati personali di quest'ultimi venissero comunicati e/o comunque trattati dalla Regione Basilicata, l'informativa al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 che verrà comunicata dalla stessa Regione Basilicata in qualità di Titolare del trattamento.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti sono trattati dalle stesse sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all'art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Le parti dichiarano espressamente di aver preso espressa visione dell'art. 8

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
